



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### SEZIONE STUDIO E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SEZIONE

N. 3 del registro delle determinazioni

Attesto che copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 5 - della l.r. n. 7/97, è stato affisso all'Albo del Consiglio per cinque giorni consecutivi:

dal 02/08/2018

al 09/08/2018

IL RESPONSABILE

*Stavell*

Oggetto: **Approvazione schema di Accordo Attuativo, ai sensi della Deliberazione n. 153/2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia (ARTI), avente ad oggetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23".**

Il giorno 24 luglio dell'anno 2018, nella sede degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, siti in Bari alla Via Giuseppe Capruzzi n. 212,

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 6/2007, recante norme sull'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn. 279/2009, 298/2009 e 29/2011, relative all'assetto organizzativo delle strutture consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016, di adozione e definitiva approvazione dell'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 328 del 29 dicembre 2009, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;



VISTE le deliberazioni nn. 27/2016 e 39/2016, con le quali l'Ufficio di Presidenza ha provveduto ad approvare lo schema di Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo del Consiglio Regionale della Puglia, demandando al Segretario Generale del C.R. l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio Di Presidenza del Consiglio Regionale 19 luglio 2016, n. 56: «Attuazione dell'autonomia del Consiglio Regionale di cui all'Atto di Alta organizzazione approvato con deliberazione n. 27 dell'8 febbraio 2016 e n. 39 del 20 maggio 2016 - Istituzione della Sezione denominata "Studio e documentazione a supporto dell'attività legislativa"».

VISTO il D. Lgs.50/2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale;

VISTO il Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 138 del 15/12/2017;

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2017 n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

#### **Premesso che:**

Il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con istituzioni accademiche, enti di ricerca e centri di competenze per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali al fine di poter monitorare l'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il miglior esercizio della medesima.

In tale ambito di attività, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 153 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro per attività di interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia (ARTI). L'Accordo è stato trasmesso ad ARTI con sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio Regionale con nota prot. 28872 del 29/03/2018 e restituito da ARTI con sottoscrizione digitale del Commissario Straordinario con nota prot. ARTI n. 388 del 03/04/2018 acquisita al prot. n. 29694 del 04/04/2018 del Consiglio Regionale.

A mente dell'art. 4 del predetto Accordo Quadro, il sottoscritto Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa è designato quale referente e responsabile dell'Accordo stesso per il Consiglio Regionale ed è autorizzato alla sottoscrizione dei relativi Accordi attuativi.

La creazione di sinergie su materie di interesse comune è una delle priorità per i due sottoscrittori dell'Accordo di cui sopra, in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati, conoscenze e competenze, in un progetto unitario i cui sviluppi sono resi fruibili a ciascuno degli Enti a supporto dei successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari loro attribuiti dalla legge.

Considerato che:

- La Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23 - "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi" ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere "le iniziative e i programmi di



sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese" (Art. 1).

- Una analisi condotta sullo stato di attuazione e sulle potenzialità di miglioramento di tale apparato normativo, basata sulla valutazione del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali norme sulle attività dei cittadini e delle imprese (in analogia con quanto previsto dall'art. 8 L.R. n. 29/2011 in materia di Verifica di Impatto della Regolamentazione), consente quindi un approccio complessivo all'intero sistema economico-produttivo della Regione ed offre l'occasione di raccogliere, direttamente dai destinatari delle disposizioni, istanze su eventuali criticità normative ravvisate, negli ambiti operativi più diversi, dai comparti economici.

- Il tema della ricerca ed innovazione permea la Legge 23/07 ed è stato individuato (con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia n. 152/2018) tra gli ambiti prioritari di interesse per l'attività della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale. Tale tematica vede nell'ARTI uno dei principali centri di competenza nell'ambito delle Istituzioni regionali (con particolare riferimento alle finalità e competenze attribuite all'ARTI dall'art. 2 della Legge Regionale 7 febbraio 2018, n. 4 "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)") e fornisce quindi il presupposto per stipulare un Accordo su temi di interesse comune, attuativo dell'Accordo Quadro sottoscritto da ARTI e Consiglio Regionale della Puglia (Schema approvato con DUP 153/2018, trasmesso ad ARTI con sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio Regionale con nota prot. 28872 del 29/03/2018 e restituito da ARTI con sottoscrizione digitale del Commissario Straordinario con nota prot. ARTI n. 388 del 03/04/2018 acquisita al prot. n. 29694 del 04/04/2018 del Consiglio Regionale).

- Attraverso incontri ed interlocuzioni avvenuti tra l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia (ARTI) e la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'attività legislativa del Consiglio Regionale della Puglia, tenutisi con l'obiettivo di concludere un Accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione dell'Accordo Quadro tra ARTI e Consiglio regionale stipulato in data 03/04/2018, si sono stabiliti i contenuti di una Proposta Operativa avente ad oggetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23".

Le azioni attraverso le quali verrà realizzata tale analisi possono così essere riassunte:

- analisi aggiornata delle attività poste in essere dai distretti produttivi, in coerenza con la missione identificata ed il Programma di Sviluppo, con una focalizzazione sui rapporti tra tali attività e le opportunità di aggregazione e messa in rete offerte dal contesto normativo;
- quadro aggiornato sullo stato dei distretti produttivi (health check);
- analisi delle procedure previste dalla LR n. 23/2007 con identificazione dei punti di forza e debolezza e le relative opportunità e minacce (SWOT analysis) finalizzata ad individuare eventuali spazi di miglioramento della norma;



- analisi delle possibili traiettorie di sviluppo dei distretti in potenziale connessione con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Puglia;
- analisi realizzata su un campione di aggregazioni ad elevato contenuto tecnologico presenti in Puglia, al fine di analizzare ed esplorare eventuali ed ulteriori aree di miglioramento della legge;
- analisi di benchmarking sulle esperienze di regolazione e pianificazione implementate da altre regioni, italiane ed estere, relative al supporto ed allo sviluppo dei distretti;
- raccolta ad ampio raggio di eventuali criticità del quadro normativo nel quale operano i Soggetti coinvolti nei Distretti Produttivi e Tecnologici.

- La citata Proposta Operativa è stata elaborata da ARTI con il contributo della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale della Puglia e la sua stesura finale, curata da ARTI, è stata inviata dall'Agenzia in data 23/07/2018 ed acquisita dalla Struttura consiliare al prot. n. 20180060700 in pari data.

- Nell'ambito di tale Proposta Operativa si è proceduto ad elaborare una stima presuntiva dell'impegno lavorativo che il progetto richiede alle Parti e dei costi aggiuntivi che lo stesso comporta rispetto alle ordinarie attività di mandato degli Enti sottoscrittori.

- A fronte delle attività necessarie alla analisi attuativa ed alla individuazione dei potenziali ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, da organizzarsi a cura di ARTI e da svolgersi sia nelle sedi dei due Enti sottoscrittori che in contesti esterni, nazionali ed internazionali, si rende possibile destinare risorse assegnate alla scrivente Sezione sul titolo 1, capitolo 6, art. 8, missione 1, programma 1, del Bilancio del Consiglio Regionale della Puglia, nella misura massima dell'importo stimato nella suddetta proposta operativa (complessivi € 102.749,69 nell'arco temporale complessivo delle attività previste, come meglio specificato nella Sezione adempimenti contabili).

- La somma di cui al punto precedente è utilizzata, considerata la coerenza delle attività previste dalla proposta con i compiti istituzionali della scrivente struttura consiliare, a titolo di contributo per le attività di interesse comune e per le spese sostenute, non trattandosi di corrispettivo ma di onere finanziario funzionale alla realizzazione di obiettivi comuni, per le finalità specifiche perseguite dalle Amministrazioni coinvolte.

- La Proposta Operativa costituisce parte integrante dello schema di Accordo attuativo approvato con il presente atto.

- Le attività previste sono funzionali agli obiettivi di entrambi i sottoscrittori dell'Accordo Quadro consentendo, tra l'altro, al Consiglio Regionale l'acquisizione di studi e documentazione utile a supportare l'attività legislativa ed all'ARTI di migliorare la base di conoscenze e competenze su ambiti di studio ricadenti nel mandato dell'Agenzia.

Rilevato che:

- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.

- Ciascuna Parte sottoscrittore organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione.

- Nella presente fattispecie, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici non trovano applicazione, in quanto il presente schema di accordo prevede la sottoscrizione esclusivamente tra pubbliche amministrazioni e sono inoltre soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- Resta fermo che ARTI, nella qualità di organizzatore delle attività di progetto, applicherà le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per le eventuali prestazioni di propria competenza che, seppure funzionali alla realizzazione dell'Accordo attuativo, risultino assoggettabili a tale normativa.

- Sempre nella sua qualità di organizzatore delle attività di progetto, per il soddisfacimento di specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ARTI potrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ove ne ricorrano i presupposti di legge.

- La durata delle attività previste, considerata la loro entità e complessità, è stimabile in anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo attuativo.

Ciò premesso e considerato, si appalesa l'opportunità di stipulare un accordo attuativo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e in ottemperanza alla Deliberazione n. 153/2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, avente ad oggetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23", secondo lo schema allegato al presente provvedimento, unitamente alla proposta operativa sopra menzionata, quale parte costitutiva e integrante.

### **Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003**

#### **Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90, in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati sensibili, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 AL D.LGS. 118/2011 E AL  
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Si dà atto che la presunta spesa riveniente dal presente provvedimento, è pari a compressivi  
€. 102.749,69 da imputare come segue:

€ 50.000,00 da prenotare sul titolo 1, capitolo 6, art. 8, missione 1, programma 1, cod.  
U.1.03.02.11.009 del Bilancio del Consiglio Regionale della puglia, esigibilità 2018.

€ 20.000,00 da prenotare sul titolo 1, capitolo 6, art. 8, missione 1, programma 1, cod.  
U.1.03.02.11.009 del Bilancio del Consiglio Regionale della puglia, esigibilità 2019.

€ 32.749,69 da prenotare sul titolo 1, capitolo 6, art. 8, missione 1, programma 1, cod.  
U.1.03.02.11.009 del Bilancio del Consiglio Regionale della puglia, esigibilità 2020.

**D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato:

- Di approvare quanto in premessa riportato;
- Di approvare l'allegato schema di Accordo attuativo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e in ottemperanza alla Deliberazione n. 153/2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia (ARTI) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di prenotare l'impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio Regionale come meglio specificato nella Sezione adempimenti contabili;
- Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
- Di trasmettere in quadruplica copia conforme all'originale il presente provvedimento alla Sezione Amministrazione e Contabilità, per gli adempimenti di competenza;
- Di dare atto che due copie del presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 fasciate e n. 2 allegati (Schema di Accordo Attuativo e Proposta Operativa), saranno trasmesse dalla Sezione Amministrazione e Contabilità al Segretariato Generale del Consiglio per la raccolta e pubblicazione all'Albo e sul sito web del Consiglio Regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE


Dott. Giuseppe Musicco



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO

Dott. Michele Chieco



**ACCORDO ATTUATIVO**

ai sensi della Deliberazione n. 153/2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

**Oggetto:** Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007,  
n. 23

tra

il **Consiglio Regionale della Puglia**, di seguito anche '*Consiglio*', nella persona del Dirigente pro tempore della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'attività legislativa del Consiglio Regionale della Puglia, dott. Giuseppe Musicco, autorizzato alla sottoscrizione degli accordi attuativi ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro tra ARTI e Consiglio regionale stipulato in data 03/04/2018, domiciliato per la carica presso il Consiglio Regionale della Puglia, Via Giuseppe Capruzzi, 212, 70124 Bari, C.F. dell'Ente n. 80021210721

e

l'**Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia**, di seguito anche '*ARTI*' o '*Agenzia*', nella persona del Commissario Straordinario prof. Vito Albino, Rappresentante Legale dell'Agenzia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, in Via Giulio Petroni 15/F.1 70124 Bari - C.F. dell'Ente n. 06365770723.



**Premesso che:**

- Le parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell'oggetto del presente Accordo, come meglio verrà esplicitato nel seguito.
- L'approccio congiunto all'oggetto del presente Accordo è finalizzato a migliorare l'esercizio delle proprie funzioni nella diversità, per ampiezza e prospettiva, delle competenze delle Strutture dell'Assemblea Legislativa Regionale e dell'Agenzia che si qualifica quale ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione.
- Richiamando l'Accordo Quadro tra i due Soggetti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione n. 153/2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, si evidenzia come la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i due sottoscrittori in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati, conoscenze e competenze, in un progetto unitario i cui sviluppi sono resi fruibili a ciascuno degli Enti a supporto dei successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari loro attribuiti dalla legge.
- La Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23 - *"Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi"* ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere *"le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese"* (Art. 1).



- Una analisi condotta sullo stato di attuazione e sulle potenzialità di miglioramento di tale apparato normativo, basata sulla valutazione del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali norme sulle attività dei cittadini e delle imprese (in analogia con quanto previsto dall'art. 8 L.R. n. 29/2011 in materia di Verifica di Impatto della Regolamentazione), consente quindi un approccio complessivo all'intero sistema economico-produttivo della Regione ed offre l'occasione di raccogliere, direttamente dai destinatari delle disposizioni, istanze su eventuali criticità normative ravvisate, negli ambiti operativi più diversi, dai comparti economici.

- Il tema della ricerca ed innovazione permea la Legge 23/07 ed è stato individuato (con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia n. 152/2018) tra gli ambiti prioritari di interesse per l'attività della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale. Tale tematica vede nell'ARTI uno dei principali centri di competenza nell'ambito delle Istituzioni regionali (con particolare riferimento alle finalità e competenze attribuite all'ARTI dall'art. 2 della Legge Regionale 7 febbraio 2018, n. 4 "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)*") e fornisce quindi l'occasione per stipulare un Accordo su temi di interesse comune, attuativo dell'Accordo Quadro sottoscritto da ARTI e Consiglio Regionale della Puglia (Schema approvato con DUP 153/2018, trasmesso ad ARTI con sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio Regionale con nota prot. 28872 del 29/03/2018 e restituito da ARTI con sottoscrizione digitale del Commissario Straordinario con nota prot. ARTI n. 388 del 03/04/2018 acquisita al prot. n. 29694 del 04/04/2018 del Consiglio Regionale).

- Attraverso incontri ed interlocuzioni avvenuti tra l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia (ARTI) e la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'attività legislativa del Consiglio Regionale della Puglia, tenutisi con



l'obiettivo di concludere un Accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione dell'Accordo Quadro tra ARTI e Consiglio regionale stipulato in data 03/04/2018, si sono stabiliti i contenuti di una Proposta Operativa avente ad oggetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23".

- La citata Proposta Operativa è stata elaborata da ARTI con il contributo della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale della Puglia e la sua stesura finale, curata da ARTI, è stata inviata dall'Agenzia in data 23/07/2018 ed acquisita dalla Struttura consiliare al prot. n. 20180060700 in pari data.

- La Proposta Operativa costituisce parte integrante del presente Accordo Attuativo.

- Le attività previste sono funzionali agli obiettivi di entrambi i sottoscrittori della convenzione consentendo, tra l'altro, al Consiglio Regionale l'acquisizione di studi e documentazione utile a supportare l'attività legislativa ed all'ARTI di migliorare la base di conoscenze e competenze su ambiti di studio ricadenti nel mandato dell'Agenzia.

- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.

- Ciascuna Parte sottoscrittore organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione.

- Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi "esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici [...] quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) *l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*

b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*

- Resta fermo che ARTI, nella qualità di organizzatore delle attività di progetto, applicherà le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per le eventuali prestazioni di propria competenza che, seppure funzionali alla realizzazione dell'Accordo Attuativo, risultino assoggettabili a tale normativa.

- Sempre nella sua qualità di organizzatore delle attività di progetto, per il soddisfacimento di specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ARTI potrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ove ne ricorrano i presupposti di legge.

**Considerato che:**

- ARTI possiede le attrezzature e le competenze multidisciplinari di elevata specializzazione necessarie alla organizzazione delle attività necessarie alla Analisi attuativa ed alla individuazione dei potenziali ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23;

- è stato espresso l'intento delle Parti ad addivenire ad uno specifico Accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse,



patrimonio comune degli Enti firmatari informazioni organizzate e qualificate di importante supporto alle attività di mandato.

### Art. 3

#### (Attività)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, si valuta necessario:

- effettuare una analisi aggiornata delle attività poste in essere dai distretti produttivi, in coerenza con la missione identificata ed il Programma di Sviluppo, con una focalizzazione sui rapporti tra tali attività e le opportunità di aggregazione e messa in rete offerte dal contesto normativo;
- redigere un quadro aggiornato sullo stato dei distretti produttivi (*health check*);
- effettuare una analisi delle procedure previste dalla LR n. 23/2007 con identificazione dei punti di forza e debolezza e le relative opportunità e minacce (*SWOT analysis*), finalizzata ad individuare eventuali spazi di miglioramento della norma;
- effettuare una analisi delle possibili traiettorie di sviluppo dei distretti in potenziale connessione con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Puglia;
- effettuare una analisi su un campione di aggregazioni ad elevato contenuto tecnologico presenti in Puglia, al fine di analizzare ed esplorare eventuali ed ulteriori aree di miglioramento della legge;
- effettuare una analisi di *benchmarking* sulle esperienze di regolazione e pianificazione implementate da altre regioni, italiane ed estere, relative al supporto ed allo sviluppo dei distretti;
- effettuare una raccolta ad ampio raggio di eventuali criticità del quadro normativo nel quale operano i Soggetti coinvolti nei Distretti Produttivi e Tecnologici.

A tal fine, si dovranno realizzare:


- una preliminare analisi *desk*;
- interviste con *stakeholder* (e.g., Presidenti dei Distretti Produttivi, art. 6 della L.R n. 23/2007) ed *opinion leader*;
- *focus group* tematici sulle 3 aree prioritarie di innovazione individuate nella strategia di specializzazione intelligente “Smart Puglia 2020” ;
- incontri con finalità esplorative, presso altre regioni, italiane od estere, ritenute più significative in quanto alla possibilità di approfondire la conoscenza delle *best practice* a supporto e verifica dell’analisi di *benchmarking*;
- attività di comunicazione e diffusione dei risultati (report annuale su attività e risultati ed evento informativo finale).

### 3.1 Suddivisione dei compiti e responsabilità delle parti

Fermo restando che le decisioni di dettaglio in merito agli impegni delle parti saranno assunte in sede di Comitato di Indirizzo nel corso dello svolgimento delle attività, si stabilisce in via preliminare la suddivisione dei compiti e responsabilità delle parti di seguito riportata.

Il Consiglio regionale della Puglia si impegna, assumendone la responsabilità, a:

- assicurare la partecipazione di proprio personale alle interviste con *stakeholder* ed *opinion leader*, ai *focus group* tematici, agli incontri con finalità esplorative, alle attività di comunicazione e diffusione dei risultati ed in generale alle attività di progetto ivi comprese quelle via via definite in sede di Comitato di Indirizzo;



- assicurare la presenza dei propri rappresentanti nel Comitato di Indirizzo;
- mettere a disposizione per le finalità di progetto le proprie strutture ed attrezzature;
- consentire la diffusione dei risultati del progetto alle Strutture del Consiglio Regionale;
- individuare, nell'ambito del Consiglio Regionale, le modalità di fruizione delle informazioni acquisite nell'ambito del progetto più idonee a supportare eventuali successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge in termini, ad esempio, di qualità dell'attività legislativa regionale e di partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario;
- contribuire economicamente alle attività nella misura massima dell'importo stimato nella allegata Proposta Operativa, imputato a costi aggiuntivi rispetto a quelli del personale interno dei due Enti sottoscrittori (102.749,69 €), valutato come congruo per assicurare il conseguimento dell'obiettivo sulla base dei contenuti e del quadro economico riportato nella stessa Proposta Operativa.

ARTI si impegna, assumendone la responsabilità, a:

- organizzare e supervisionare, avvalendosi di proprio personale direttamente assunto a tempo indeterminato o con contratto di somministrazione, in virtù della propria competenza e comunque nei limiti consentiti dal complesso delle disponibilità in termini di personale, attrezzature, mezzi e strutture dell'Agenzia, del Consiglio e di quelle economiche riconosciute a titolo di rimborso, la realizzazione delle attività di analisi e di comunicazione come descritte in questo articolo, nelle modalità stabilite nella Proposta Operativa ed eventualmente aggiornate in sede di Comitato di Indirizzo, nei limiti di budget previsti dal quadro economico allegato;
- assicurare la partecipazione di proprio personale alle interviste con *stakeholder* ed

*opinion leader*, ai *focus group* tematici, agli incontri con finalità esplorative, alle attività di comunicazione e diffusione dei risultati ed in generale alle attività di progetto ivi comprese quelle via via definite in sede di Comitato di Indirizzo;


- assicurare la presenza dei propri rappresentanti nel Comitato di Indirizzo;
- mettere in atto, secondo le vigenti disposizioni normative, le eventuali procedure necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività ove questi siano strettamente funzionali all'attuazione dell'Accordo e non siano già presenti nelle disponibilità dell'Agenzia;
- rendicontare con adeguato dettaglio le spese sostenute e le procedure adottate, relazionando al Comitato di Indirizzo, che ne prenderà atto.

Nell'ottica della condivisione di compiti e responsabilità alla realizzazione di tali attività parteciperà sia personale del Consiglio Regionale che di ARTI, oltre che eventuali risorse umane all'uopo contrattualizzate ove ritenuto necessario dall'Agenzia nella sua qualità di responsabile della organizzazione delle attività stesse.

La redazione della documentazione di progetto, nella quale dovranno essere descritti modalità di svolgimento e risultati delle attività svolte, sarà curata da ARTI che si avvarrà, ove necessario, di prestazioni che saranno oggetto di rimborso nei limiti della dotazione messa a disposizione dal Consiglio Regionale e secondo le modalità di cui all'art. 7.

I sottoscrittori del presente atto assumono, rispettivamente per il Consiglio Regionale e l'ARTI, il ruolo di responsabili delle attività.

Nell'ambito dell'organico degli Enti sottoscrittori ed in base a competenze tecniche ed amministrative, potranno essere individuati da ognuna delle parti responsabili dell'attuazione di singole azioni di progetto la cui nomina sarà comunicata in sede di Comitato di Indirizzo.



Ulteriori dettagli in merito alle attività, alla responsabilità delle stesse, ed agli impegni reciproci sono rinvenibili nella allegata Proposta Operativa.

#### **Art. 4**

##### **(Comitato di Indirizzo)**

Per l'attuazione della presente convenzione, è costituito un Comitato di Indirizzo con il compito di definire in dettaglio gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti e di monitorare lo stato di avanzamento delle attività.

Il Comitato sarà costituito da rappresentanti dei due sottoscrittori, in numero uguale, e da un referente della Struttura di vertice della Giunta Regionale della Puglia competente per materia.

Composizione, funzioni e modalità operative del Comitato di Indirizzo sono dettagliati nella Proposta Operativa che costituisce parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 5**

##### **(Durata e recesso)**

La durata del presente Accordo è di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

La facoltà di recesso può essere esercitata in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione, di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario o di altrettanto rilevanti motivazioni che ne sostanzino la necessità.





Le parti, in sede di Comitato di Indirizzo, possono concordare il differimento del termine delle attività una sola volta, nel limite massimo di ulteriori 2 (due) anni a partire dalla data di iniziale scadenza, in presenza di comprovati motivi ed a condizione che non vengano significativamente alterati gli obiettivi e le attività previsti.

In nessun caso il prolungamento delle attività potrà comportare oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dei soggetti sottoscrittori.

#### Art. 6

##### (Finanziamento)

I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori il presente Accordo, nell'ottica di una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come mero recupero delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo e la costituzione di un rapporto sinallagmatico fra le Parti.

Il Consiglio Regionale della Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo con una somma complessiva massima pari all'importo stimato nella allegata Proposta Operativa, imputato a costi aggiuntivi rispetto a quelli del personale interno dei due Enti sottoscrittori (102.749,69 €), trasferito in favore di ARTI per la realizzazione delle attività di propria competenza come individuate all'art. 3 e nella allegata Proposta Operativa.

Il contributo erogato in nessun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale ARTI (strutturato o contrattualizzato ad hoc) e la Regione Puglia.

L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione Regionale per il rispetto dei vincoli alla spesa regionale dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità interno.

ARTI, nella sua qualità di organizzatore delle attività di progetto, contribuisce alla



realizzazione degli obiettivi dell'Accordo assicurando la disponibilità delle proprie strutture, attrezzature e mezzi, nonché sostenendo il costo vivo del personale strutturato, scelto e impegnato nominalmente ad esclusiva cura di ARTI, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

#### Art. 7

##### (Modalità di erogazione del contributo spese)

L'importo stabilito al precedente art. 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Anticipazione di € 50.000,00 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Attuativo;
- b) Erogazione di ulteriori € 20.000,00 alla presa d'atto dell'analisi SWOT da parte del Comitato di Indirizzo;
- c) Il residuo importo a saldo, nei limiti delle somme rendicontate a cura di ARTI, al termine delle attività previste dal presente Accordo, e previa presentazione al Comitato di Indirizzo per la trasmissione alle Strutture amministrative competenti del Consiglio Regionale, di relazione finale sulle attività, contenente rendicontazione dei costi sostenuti, articolata secondo voci di spesa relative a: Costo personale esterno; Costo per servizi; Costi generali.

In caso di esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Accordo lo stesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto quanto realizzato sino alla data di comunicazione del recesso. L'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione dell'Accordo verrà erogato previa presentazione di relazione analoga a quella prevista dal punto c) precedente.



**Art. 8**

**(Linea editoriale)**

Previa decisione in sede di Comitato di Indirizzo, la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa si coordinerà con la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale per valutare l'applicabilità, a selezionata documentazione di progetto, delle previsioni di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 151 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare per la linea editoriale del Consiglio regionale della Puglia".

**Art. 9**

**(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)**


I risultati di studi e ricerche, nonché gli eventuali beni acquisiti funzionalmente al progetto, sono di proprietà esclusiva e comune dei due sottoscrittori dell'Accordo.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome del Consiglio e dell'Agenzia per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

**Art. 10**

**(Copertura assicurativa)**

Il Consiglio garantisce copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività contro gli infortuni ed a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia



Art. 14

(Registrazione)

Le Parti convengono che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86 e ss.mm.ii. I relativi oneri sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Bari, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Consiglio Regionale della Puglia, il Dirigente pro tempore della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, dott. Giuseppe MUSICCO**

\_\_\_\_\_

**Per l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, il Commissario Straordinario, prof. Vito ALBINO**

\_\_\_\_\_

Il presente allegato è composto da n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) facciate

